



Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

municipio@comune.casalvolone.no.it - casalvolone@cert.ruparpiemonte.no.it

ORDINANZA N. 13 DEL 30/07/2026

REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 03.07.2026 AVENTE AD OGGETTO "SMANTELLAMENTO IMMEDIATO DI APPEZZAMENTO COLTIVATO A RISO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI RISPETTO"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza contingibile e urgente n. 12 in data 03.07.2026, a seguito di accertamento di Polizia Locale, si ingiungeva al Sig. “Omissis” lo smantellamento immediato dell'appezzamento coltivato a riso sito in località “Omissis” sul presupposto dell'assenza di autorizzazione all'interno della fascia di rispetto e della potenziale insorgenza di rischi igienico-sanitari;
- Il destinatario del provvedimento ha radicato contenzioso dinanzi al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 1159/2026), il cui Presidente, con Decreto monocratico n. 00326/2026 del 20.07.2026, ha interinalmente sospeso l'efficacia dell'atto gravato;
- A seguito dell'instaurazione del predetto giudizio, questa Amministrazione ha ritenuto doveroso avviare un compiuto riesame della fattispecie, supportato da apposito approfondimento legale, al fine di riponderare gli interessi pubblici e privati in gioco alla luce del più recente e consolidato quadro giurisprudenziale;

CONSIDERATO CHE:

- La giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante e specifico di cui alla pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 634/2010, ha statuito inequivocabilmente che l'evoluzione delle tecniche agronomiche relative alla coltivazione del riso "in asciutta" – in antitesi alla tradizionale tecnica per "sommersione" – comporta un radicale abbattimento dei fenomeni di ristagno idrico protratto e, conseguentemente, dei pericoli di natura igienico-sanitaria sottesi all'impianto normativo del T.U.L.S. (R.D. n. 1265/1934);
- L'orientamento pretorio citato rileva come il venir meno dei presupposti di imminente pericolo per la salute pubblica precluda, per difetto del presupposto teleologico, l'esercizio dei poteri sindacali di ordine e distruzione ex art. 209 del T.U.L.S. in presenza di colture in asciutta;

RITENUTO pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, di dover procedere a una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, prendendo atto della sopravvenuta necessità di allineare l'azione amministrativa ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di tecniche colturali a ridotto impatto sanitario;

RITENUTO, nello specifico, che a fronte delle peculiarità della coltivazione in essere (in asciutta), l'interesse pubblico alla prevenzione igienico-sanitaria possa e debba essere perseguito attraverso gli ordinari strumenti di vigilanza sul corretto sgrondo delle acque, rendendo la misura ablatoria dello "smantellamento immediato" (comportante l'irreversibile distruzione della semente) un intervento sproporzionato rispetto alla reale entità

del rischio, oltret  in potenziale contrasto con i canoni di proporzionalit  e adeguatezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento in autotutela assorbe e fa cessare l'interesse alla prosecuzione del contenzioso R.G. n. 1159/2026 incardinato innanzi al T.A.R. Piemonte, evitando peraltro di esporre l'Ente a potenziali ed ingenti oneri risarcitori che comprometterebbero gli equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21-quinquies;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA E DISPONE

1. **LA REVOCA**, in autotutela, per le pregnanti motivazioni di interesse pubblico analiticamente esposte in premessa, dell'Ordinanza Sindacale n. 12 emessa in data 03.07.2026 nei confronti del Sig. "Omissis";
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente Ordinanza:
 - Al Sig. "Omissis" (nelle forme di legge);
 - All'Azienda Sanitaria Locale di Novara (A.S.L. NO) - S.I.S.P.;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento   ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Ezio Piantanida